COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 GENNAIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione ed approvazione):

Nicotra ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (777);

Alagna ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1020);

Pedrazzi Cipolla ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1552) 3

Gargani Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 7 8, 9, 10, 11

Alagna Egidio, *Relatore* 3, 5, 8, 9, 10

Castiglione Franco, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 8, 9, 10, 11

Guidetti Serra Bianca 5

Mellini Mauro 7

Nicotra Benedetto Vincenzo 4, 11

Pedrazzi Cipolla Anna Maria 7

Tassi Carlo 6, 9

Votazione segreta:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Riccardo Misasi è sostituito dall'onorevole Maria Eletta Martini.

Discussione delle proposte di legge Nicotra ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (777); Alagna ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1020); Pedrazzi Cipolla ed altri: Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (1552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Nicotra, Nenna D'Antonio, Riggio, Loiero e Vairo: « Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori »; Alagna, Andò, Buffoni, Cappiello, Artioli, Fincato, Mundo, Amodeo, Fiorino, Principe e Noci: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori »; Pedrazzi Cipolla, Calvanese, Orlandi, Finocchiaro, Bargone, Fracchia, Forleo, Trabacchi, Turco, Vacca e Violante: « Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ».

L'onorevole Alagna ha facoltà di svolgere la relazione.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. L'articolo 76 della legge n. 184 del 1983 prevede, come tutti sappiamo, solo le procedure di adozione di minori di nazionalità straniera, e tale questione ha comportato notevoli difficoltà procedurali. All'entrata in vigore della legge, infatti, molte richieste di adozione di minori di nazionalità italiana sono rimaste inevase, mancando la norma di attuazione transitoria che regolasse tali casi. La corte d'appello del tribunale di Palermo, pertanto, ha sollevato in proposito questione di legittimità costituzionale.

Nella scorsa legislatura, per colmare tale vuoto legislativo, vennero presentate alcune proposte di legge che regolavano i casi di adozione pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 184, e in quell'occasione si decise di adottare come testo-base il progetto di legge Nicotra ed altri.

A seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti, si pervenne alla formulazione poi ripresa nel testo della proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri dell'attuale legislatura. L'articolo unico di tale proposta recita infatti: « Salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione internazionale, i procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore sino alla predetta data ».

Tale testo fu discusso ed approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa nella passata legislatura; ho riletto nei resoconti stenografici le diverse argomentazioni portate dai rappresentanti di vari gruppi e, in particolare, dall'onorevole Casini.

Propongo, pertanto, che la proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri sia adottata come testo-base.

Non ritengo, per altro, di dover ritirare il progetto di legge di cui sono primo firmatario e che nella presente legislatura reca il numero 1020. Propongo, inoltre, lo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge suddetta (che assumerebbe il numero 1020-*bis)*, recante alcune modifiche rese necessarie, a mio parere, per integrare il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 184. In tal modo, l'articolo 2 diventerà numero 1020-*ter*, rientrando nelle tematiche trattate dai progetti di legge Pedrazzi Cipolla e Nicotra.

Sempre per quanto riguarda la prima parte della proposta di legge che reca la mia firma, ritengo sarebbe opportuno che anche in questa legislatura si formulasse un ordine del giorno – sul quale è già intercorso un accordo orale con il sottosegretario Castiglione – con il quale il Governo si impegni a svolgere una relazione dettagliata sullo stato della normativa, tenendo conto anche di quella precedente, entro il 30 giugno 1988. Dopo tale data si potrà procedere, d'accordo con gli altri gruppi, ad apportare modifiche al provvedimento.

Ribadisco la proposta che la Commissione assuma come testo-base la proposta di legge Pedrazzi Cipolla, nonché lo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1020 e la formulazione di un ordine del giorno che potrebbe ricalcare, salvo l'aggiornamento della data, quello predisposto nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. I provvedimenti sottoposti al nostro esame sono volti a colmare una lacuna della legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale all'articolo 76 prevedeva procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento dell'entrata in vigore della legge, stabilendo che per tali procedure continuassero ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

È nostro intendimento estendere questa normativa anche alla materia delle adozioni ordinarie; ricordo che già nella precedente legislatura questa Commissione aveva manifestato l'esigenza di provvedere a questa sorta di sanatoria attraverso una norma transitoria. Il provvedimento appositamente predisposto non fu però approvato dall'altro ramo del Parlamento a causa dell'anticipata fine della legislatura. Mentre il Senato si attardava nell'esame di questo provvedimento è venuta, a conforto della bontà del nostro operato, la sentenza della Corte costituzionale del 1° luglio 1986, n. 199, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76 della legge n. 184 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'articolo 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.

Tale sentenza ci ha ulteriormente convinti della necessità di estendere anche alle adozioni ordinarie la norma transitoria che abbiamo proposto.

Sono dunque dell'avviso – e con me il gruppo democristiano che ha sottoscritto la proposta di legge n. 777 – di procedere rapidamente all'approvazione di tale sanatoria.

Desidero avere, inoltre, un chiarimento su una questione concernente la proposta del gruppo socialista: non ho ben capito perché il collega Alagna intenda ritirare l'articolo 1 di tale provvedimento, quando proprio esso potrebbe colmare la lacuna aperta dalla sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, la proposta di legge socialista è tesa a sanare il vuoto legislativo determinato dalla declaratoria di incostituzionalità anche dell'articolo 79 della legge n. 184 nella parte in cui, nell'ipotesi di coniugi non piú uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore.

Non vedo, pertanto, perché non si potrebbe adottare l'articolo 1 della proposta socialista e l'articolo unico della proposta Pedrazzi Cipolla ed altri, analogo a quello del progetto di legge n. 777. In questo senso, il gruppo della democrazia cristiana è orientato favorevolmente a colmare le due lacune aperte nella normativa dai pronunciamenti della Corte costituzionale.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sarei del parere di attendere l'ordinanza della corte d'appello di Palermo – che mi risulta emessa il 28 ottobre 1987, ma non ancora pubblicata – perché forse potrebbe offrire qualche strumento interpretativo per orientarci meglio in questa complessa materia.

Vorrei inoltre sapere dal relatore a quale dei due articoli della sua proposta di legge sia riferita tale ordinanza.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Si riferisce all'articolo 2.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Non ho obiezioni di fondo sul contenuto dell'articolo 2, ma sono nettamente contraria all'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge del relatore. Mi dichiaro, anzi, decisamente a favore del suo accantonamento, in quanto su tale aspetto si è manifestato il palese dissenso dell'associazione dei genitori affidatari e della magistratura minorile.

Si tratta, infatti, della violazione di uno dei princìpi che da tempo vengono rispettati, dettati dal costume oltre che dalle regole. Ritengo che non vi sia alcuna ragione per cui oggi si debba violare un principio generalmente accettato. Sappiamo, infatti, che nel nostro paese le richieste di adozione sono molto numerose in rapporto alla disponibilità di bambini. Non si comprende, quindi, per quale motivo tali bambini debbano avere un unico genitore adottivo, quando, invece, potrebbero essere inseriti in un ambiente familiare perfettamente normale. Non vi è, pertanto, alcuna necessità di derogare, sia pure in modo parziale, alle norme fin qui vigenti sull'età dei genitori adottivi. Una simile deroga sarebbe giustificata soltanto in presenza di uno scarsissimo numero di domande di adozione; in realtà, invece, si sta verificando il fenomeno esattamente opposto.

Per quanto concerne la questione relativa alla separazione dei coniugi, vi sono varie argomentazioni che inducono a considerare accettabili le disposizioni previste dall'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame; basti pensare, ad esempio, che l'adozione è consentita, in casi particolari, anche se la separazione avviene dopo l'affidamento.

Il problema principale, comunque, è quello relativo all'età di uno dei coniugi, su cui non si può in alcun modo transigere; in tal senso si devono registrare prese di posizione nette ed inequivocabili da parte di coloro che si occupano specificamente della materia in questione.

In conclusione, mi associo alla proposta, avanzata dal relatore, di stralciare l'articolo 1 della proposta di legge n. 1020.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, come sapete, ho proposto di stralciare dalla proposta di legge n. 1020 l'articolo 1 di cui, per maggiore chiarezza, vorrei dare lettura: « All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983,

n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'adozione di un minore può essere fatta anche da uno solo dei coniugi, con il consenso dell'altro, ove uno dei due coniugi non possa adottare il minore per aver superato il limite di età di cui ai commi precedenti, od ove sia intervenuta separazione anche di fatto tra i coniugi" ».

In tale articolo vengono affrontate due distinte questioni, una delle quali riguarda i nuclei famigliari in cui uno dei coniugi non abbia l'età richiesta dalla legge sulle adozioni; in tal caso, si può procedere ugualmente all'adozione con il consenso del coniuge più anziano. La disposizione in questione ha suscitato notevoli perplessità, in particolare tra i membri del gruppo comunista, secondo i quali si deve privilegiare l'interesse dell'adottando rispetto a quello dei coniugi adottanti.

In proposito, intendiamo chiedere al Ministero di grazia e giustizia una relazione che dovrà pervenirci entro il 30 giugno.

La seconda questione affrontata dall'articolo 1 riguarda il caso in cui sia intervenuta separazione, anche di fatto, tra i coniugi. Tale fattispecie, come ha giustamente rilevato l'onorevole Nicotra, ha formato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 198 del 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 79 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nell'ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore.

Se si volesse rispettare l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale, lo stralcio dovrebbe riguardare soltanto la prima delle due fattispecie previste nell'articolo 1 della proposta di legge n. 1020.

Per quanto attiene, invece, alla seconda disposizione, ritengo che debba essere mantenuta con l'accordo unanime di tutti i gruppi politici; in tal modo, infatti, si assolverebbe ad una funzione tipica del legislatore, quella cioè di emanare una legge interpretativa di norme già in vigore.

CARLO TASSI. Ritengo che, nelle proposte fin qui avanzate, vi siano molti elementi di confusione. Infatti, per la mia formazione personale, sono contrario alle cosiddette « leggine » di riforma che modificano un articolo di una legge mettendo di considerare tutte le conseguenze che tale modifica comporta nell'ordinamento giuridico.

Nel caso al nostro esame, non si può dimenticare che dall'adozione consegue la filiazione legale, vale a dire il conferimento dello stato di figlio legale a chi non è figlio naturale. In tale contesto, si devono tenere presenti le conseguenze derivanti dall'adozione in materia di divieti matrimoniali e di diritti alla successione; infatti, colui che viene adottato assume lo stato di legittimario, vale a dire di erede con quota di legittima. Vi sono, infine, altre conseguenze che attengono più specificamente ai rapporti tra i coniugi.

Per quanto concerne la seconda questione affrontata dall'articolo 1, non è accettabile, in termini di diritto, una regolamentazione delle separazioni di fatto, la quale darebbe luogo ad una serie di contraddizioni. Non è, infatti, possibile stabilire con certezza se due persone siano o meno separate di fatto. Per compiere tale accertamento non sarebbe sufficiente neanche una dichiarazione degli interessati; in questo modo, infatti, si ricadrebbe nello stesso errore commesso con l'introduzione della legge sul divorzio, che prevedeva, per i coniugi separati da almeno due anni, la possibilità di presentare la domanda di divorzio. Ciò ha provocato, negli anni successivi, imbrogli legali e legalizzati; qualcuno, infatti, ha sostenuto di essere separato da due anni pur essendosi sposato solo un anno e mezzo prima, il che evidentemente significa che alcuni divorzi sono stati concessi grazie ad un errore.

Mi dichiaro, pertanto, contrario a che in una disposizione legislativa si faccia riferimento ad una situazione di fatto; quest'ultima, a mio giudizio, deve essere predeterminata, trasformata in situazione di diritto e solo successivamente potrà essere presa in considerazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge di cui il relatore, onorevole Alagna, è primo firmatario, ritengo che, concernendo un mero adeguamento ad un principio generale, esso sia ultroneo.

È evidente, infatti, che il momento nel quale si presenta la domanda è compresivo di quello in cui giuridicamente si è maturato il diritto che si chiede di esercitare. È ovvio, altresì, che valgano le norme vigenti al momento della presentazione della domanda. Ribadisco che questo articolo 2 è, nel complesso, confuso ed inutile.

Qualcuno ha dichiarato la propria contrarietà al fatto che la Commissione approvi il provvedimento in esame in costanza di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Personalmente, ritengo che proprio dalla segnalazione di eventuali elementi di incostituzionalità il legislatore sensibile che voglia fare il suo dovere dovrebbe tentare di anticipare il giudizio della Corte per renderlo inutile. Compito del legislatore, insomma, è quello di intervenire al momento opportuno, soprattutto quando gli provengano segnalazioni da organi dello Stato, qual è una corte d'appello.

Tale mia osservazione si riallaccia a quanto ho sostenuto al momento in cui sono stati annunciati i *referendum:* anche in quell'occasione ho sottolineato che un legislatore sensibile avrebbe dovuto anticipare i quesiti referendari, ed avrebbe avuto il diritto di farlo, in quanto la presentazione di *referendum* non toglie certo al Parlamento il diritto a legiferare.

MAURO MELLINI. Rispetto alla questione cui fa riferimento l'articolo 1 della proposta di legge Alagna ed altri, e tenendo presente che non ho il testo della sentenza della Corte costituzionale del 1° luglio 1986, di cui l'onorevole Alagna sostiene essere questo articolo l'applicazione, vorrei osservare che, se tale sentenza comporta l'adozione della disposizione contenuta nel citato articolo 1, bisogna riconoscere che tutto l'impianto della legge « salta in aria ».

Se si vuole che l'adozione sia richiesta da genitori uniti in matrimonio, non si riesce a capire come si possa prevedere un trattamento speciale per i separati. Al minore, infatti, non interessa che chi lo adotta abbia l'etichetta di coniugato, ma solo che al momento dell'adozione vi sia una famiglia disposta ad accoglierlo. Se così non è, non si capisce perché l'adozione possa essere richiesta da persone non unite in matrimonio; per altro, se si accetta il principio dell'adozione da parte di uno solo dei coniugi, non si comprende perché essa non possa essere richiesta anche da soggetti che non soltanto non sono uniti in matrimonio, ma che avanzino la domanda a prescindere dal fatto di aver contratto tale vincolo.

Posta in tali termini, la questione mi pare sconvolga – lo ripeto – tutto l'impianto della legge, che è basata sul concetto dell'adozione da parte di una coppia di coniugi, né si comprende il motivo per il quale a tale principio debba derogarsi solo in presenza di separazione tra coniugi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la Commissione in sede referente, il 2 dicembre scorso, ha già adottato la decisione di assumere come testo-base quello della proposta di legge n. 1552. Evidentemente tale deliberazione può nuovamente essere discussa, ma su di essa si era manifestato un consenso unanime.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Il presidente ha anticipato un'osservazione che avrei voluto svolgere. Non disconosco certamente la legittimità politica ed istituzionale di proposte che modifichino disposizioni fondamentali e presupposti della legge sull'adozione che, del resto, è stata approvata esattamente quattro anni e mezzo fa.

Tuttavia, non posso fare a meno di sottolineare che, prima di modificare tali presupposti fondamentali, la Commissione, nella seduta in sede referente ricordata dal presidente, si era orientata a chiedere al Governo una relazione sui primi anni di applicazione della legge, onde verificare, prima di cambiarle, il livello di attuazione delle norme.

A nome del gruppo comunista, non ritengo che le motivazioni già portate nella precedente seduta in sede referente, per le ragioni enunciate oggi dall'onorevole Guidetti Serra e per altre che brevemente esporrò in seguito, debbano indurci a modificare oggi, nell'ambito della legge sull'adozione, il principio fondamentale concernente l'età dei coniugi adottanti, nonché di fatto prevedere anche la possibilità che la domanda di adozione provenga dal singolo, sia pure separato o divorziato.

Vorrei ricordare all'onorevole Nicotra ed al relatore – che per altro lo sa benissimo – che, mentre la citata sentenza della Corte costituzionale riguardante l'articolo 79 della legge n. 184 si occupa del pregresso, l'articolo 1 della proposta di legge Alagna ed altri si occupa del futuro, sia per quanto concerne i componenti di coppie separate o divorziate, sia per ciò che riguarda il requisito dell'età.

Posso, pertanto, dichiararmi d'accordo ad un rinvio – non certo *sine die* – della seduta odierna onde acquisire il contenuto della sentenza della Corte costituzionale che, lo ricordo, riguarda i minori in stato di abbandono in Italia al momento dell'entrata in vigore della legge.

Non ho alcuna osservazione da fare circa l'evenutalità di un rinvio per consentire al relatore di prendere visione delle citate sentenze della Corte costituzionale, onde adeguare ad esse gli articoli dei progetti di legge in esame. Nel frattempo, sarà stata anche pubblicata la motivazione della sentenza della corte d'appello di Palermo. La nostra iniziativa e quella dei gruppi democristiano e socialista partì proprio dal ricorso della corte d'appello di Palermo alla Corte costituzionale rispetto alla norma transitoria che riguarda la procedura per i minori italiani.

Pertanto, se sussiste tale volontà, il gruppo comunista è d'accordo ad approvare anche in questa seduta tale norma transitoria; se, invece, si preferisce leggere attentamente le sentenze della Corte costituzionale, il nostro gruppo è disponibile ad un rinvio (ma solo per tali motivi) alla prossima settimana.

A quattro anni dall'entrata in vigore della legge, vi è nel paese un diffuso interesse sui temi della procreazione, della maternità e della paternità e un enorme squilibrio tra minori in stato di adottabilità e domanda di maternità e paternità da parte di moltissime coppie italiane. Ci troviamo di fronte, cioè, a tanta « domanda » e poca « offerta », oppure ad una richiesta di minori molto piccoli con i quali si riesce meglio, ovviamente, a formare una famiglia, mentre vi sono purtroppo ragazzi un po' più grandi, anche adolescenti, che avrebbero bisogno di famiglie che li adottino e non ne trovano.

In questa fase occorre consolidare una cultura e una domanda che privilegino l'interesse del minore ed il costituirsi di una famiglia serena.

Con questo spirito siamo d'accordo ad affrontare la norma transitoria dell'articolo 76.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Ribadisco alla Commissione la proposta di assumere come testo-base il progetto di legge n. 1552, procedendo contestualmente allo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1020.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda sulle proposte testé formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come testo-base la proposta di legge n. 1552.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta del relatore di stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1020 con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (1020-*bis*), la restante parte di tale proposta di legge (articolo 2) conservando il titolo originario e divenendo conseguentemente proposta di legge n. 1020-*ter*.

(È approvata).

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo ritiene di dover chiedere un breve rinvio. Le motivazioni addotte dall'ufficio legislativo del Ministero riguardano le modifiche della *ratio* della legge del 1983, che aboliva l'adozione ordinaria per porre un freno al mercato dei bambini allora molto diffuso. Essendo scomparso tale istituto, le domande inevase all'entrata in vigore della legge non potrebbero raggiungere la loro definizione finale. Si è detto che si interviene tardivamente su situazioni che di fatto sono già state definite, ma riattivando con questa norma tale istituto, si darebbe luogo ad una serie di contraddizioni. In base al disposto dell'articolo 79, esiste una disparità giuridica fra i procedimenti già definiti prima dell'entrata in vigore della legge e quelli che vengono ora « ripescati », in quanto a questi ultimi verrebbe riservato un trattamento più favorevole.

CARLO TASSI. È normale: è l'effetto delle cose passate in giudicato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Però, tale effetto va considerato. Tenendo conto del fatto che sono intervenute due sentenze della Corte costituzionale, chiedo un breve rinvio al fine di poter compiere le necessarie verifiche e poter quindi manifestare una definitiva presa di posizione del Governo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* Pregiudizialmente non ho nulla in contrario al rinvio; desidero però osservare che forse, involontariamente, con l'accenno alla giurisprudenza della Corte costituzionale sono sorti degli equivoci.

Come ha osservato la collega Pedrazzi Cipolla, la Commissione giustizia della Camera desidera integrare il disposto dell'articolo 76 della legge n. 184, conformemente a quanto si era riproposta nella scorsa legislatura. Tale articolo, infatti, prevede una norma di attuazione provvisoria per quanto riguarda la regolamentazione delle adozioni dei minori stranieri, tralasciando completamente (non è la prima volta che il legislatore ha dimenticanze del genere) di estendere la norma ai minori di nazionalità italiana.

Si tratta palesemente di una dimenticanza, tant'è che la magistratura siciliana, essendo stata chiamata a giudicare in questa materia, ha chiesto delucidazioni alla Corte costituzionale. Ha ragione il collega Tassi – e con questo rispondo all'onorevole Guidetti Serra – quando afferma che compito del legislatore è prevenire gli errori e colmare le eventuali lacune presenti nella normativa. In questo caso la norma che proponiamo è, *sic et simpliciter*, quella già approvata nella IX legislatura (nel mio intervento ho, infatti, fatto riferimento alle osservazioni dell'onorevole Casini). Non si tratta di una norma estensiva, bensì restrittiva, in quanto disciplina soltanto i casi in cui vi sia già stato l'affidamento del minore.

Si tratta di situazioni drammatiche, in cui il minore fa già parte, di fatto, di un gruppo famigliare, ma non ha ancora ottenuto il riconoscimento giuridico del suo *status*, a causa di una lacuna nella normativa. A questo punto, con l'accordo di tutti i gruppi presenti in Commissione, preghiamo il Governo di pronunciarsi favorevolmente su tale provvedimento che, già nella scorsa legislatura, aveva registrato il consenso dell'allora ministro Martinazzoli.

PRESIDENTE. Faccio mio questo appello della Commissione al Governo, il cui rappresentante, nella seduta in sede referente del 2 dicembre 1986, si era dichiarato favorevole al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta sino alle ore 12, per consentire al rappresentante del Governo di prendere gli opportuni contatti con il Ministero di grazia e giustizia, onde esaminare la possibilità di pervenire nella giornata odierna all'approvazione della nuova normativa.

(Così rimane stabilito).

Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle proposte di legge.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Prendo atto della decisione di assumere come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 1552, la quale si limita a disciplinare la situazione in cui sia già avvenuto l'affidamento di fatto del minore, dando una soluzione definitiva a questioni che erano rimaste in sospeso.

In base a tali considerazioni, mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione internazionale, i procedimenti di adozione ordinaria in favore di minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che hanno comportato l'affidamento di fatto del minore al richiedente, sono decisi secondo le norme in vigore sino alla predetta data.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Alagna e Pedrazzi Cipolla hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

a conclusione della discussione della proposta di legge n. 1552,

impegna il Governo

a presentare entro il 31 maggio 1988 una relazione sull'attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, a quattro anni e mezzo dalla sua entrata in vigore nonché in rapporto all'andamento delle adozioni speciali prima del 1983, con dettagliato analitico per corti di appello e con distinzione dei casi di adozione interna ed internazionale ».
0/1552/1/2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione ?

EGIDIO ALAGNA, *Relatore.* No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicotra, Paganelli, Vairo e Alagna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

ritenuto che occorra acquisire elementi e dati in ordine all'applicazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare conoscere i dati per ogni tribunale dei minori delle istanze di adozione accolte o respinte nonché i tempi

che intercorrono tra la domanda e il provvedimento,

invita il Governo

a riferire al Parlamento sulla materia entro il 31 maggio 1988 ».
0/1552/2/2.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione ?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Pedrazzi Cipolla ed altri: « Norme relative ai procedimenti di adozione ordinaria a favore dei minori, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (1552):

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 777 e n. 1020-*ter*.

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Amodeo, Bargone, Binetti, Brancaccio, Buffoni, Casini Carlo, Drago, Duce, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Gullotti, Martini, Nicotra, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Russo Raffaele, Tassi, Trabacchi, Vairo, Violante.

Si sono astenuti:

Guidetti Serra, Mellini.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO